



## **COMUNE DI BUCCHERI**

(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)  
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"  
Piazza Toselli n. 1 – 96010 BUCCHERI  
Tel. 0931880359 – Fax 0931880559

R.G. 141  
del 14.2.2018

### **Ordinanza Sindacale n.4 del 14/02/2018**

**Oggetto: Prevenzione comportamenti che possono costituire degrado ambientale e urbano –  
Divieto di distribuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario.**

## **IL SINDACO**

### **Premesso**

che è prassi in particolare delle aziende commerciali l'utilizzo di sistemi di volantinaggio per la pubblicizzazione dei loro prodotti con conseguente distribuzione di volantini, manifesti, opuscoli o depliant nel territorio comunale;

che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;

che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere oggetti vari e, in particolare, volantini pubblicitari;

### **Considerato**

che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;

che tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi, all'ingresso delle abitazioni o all'esterno delle cassette postali, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché gli abitanti degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;

che l'esorbitante spargimento di fogli di carta, delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio inquinamento di rifiuti, considerata l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, e provoca un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta;

che non sempre i risultati della pulizia e dello spazzamento risultano ottimali, a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia per i fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti del Paese;

### **Ritenuto**

necessario porre un freno, con effetti immediati, al fenomeno del volantinaggio selvaggio in tutto il territorio comunale;

necessario adottare provvedimenti concreti per combattere un fenomeno certamente negativo per il Comune, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione;

necessario ed opportuno perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;

necessario ed opportuno intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte, vietando le forme di volantinaggio selvaggio e ponendo, quindi, precisi vincoli nei confronti dei soggetti che intendono porre in essere la pratica pubblicitaria della quale trattasi;

**Ritenuto pertanto** opportuno emettere Ordinanza Sindacale che disciplini il fenomeno di degrado urbano descritto;

### **Visti**

- il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art.7 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267
- l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267
- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- il D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 15, comma 1 del Codice della Strada;
- il regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla D.C.C. n. 34 del 27/10/2016;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

Ravvisata la necessità di disciplinare la materia;

## **ORDINA**

1. il divieto di effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità mediante il volantinaggio e/o affissione di manifesti su pali di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, su alberi o su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;
2. Il divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. Il divieto altresì di distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.
4. Il divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale simile;
5. La distribuzione di dépliant commerciali “porta a porta” esclusivamente tramite deposito degli stessi nelle cassette della posta dei residenti ove queste ultime siano chiuse da ogni lato, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, i dépliant o qualsiasi altro materiale che non deve fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
6. La distribuzione “porta a porta” di qualsivoglia materiale pubblicitario o commerciale esclusivamente presso le abitazioni in cui siano presenti i cittadini e si possa facilmente appurare l’effettiva presenza di occupanti dell’immobile;
7. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo il 1° ed il 3° lunedì di ogni mese;
8. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell’imposta comunale di pubblicità.
9. Il volantinaggio potrà essere altresì effettuato solo se la ditta e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, almeno 3 giorni prima, hanno segnalato la data del giorno di volantinaggio al Comando di P.M. e l’itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini nonché trasmessa la ricevuta di pagamento dell’imposta comunale di pubblicità.
10. Il volantinaggio per fini istituzionali, religiosi e celebrativi è sempre permesso e potranno essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.